

Rif. Rubrica n. 125 /P      *Rep. Archivio Dem. B221 /r.a.*      Cod. cliente 407491

N.....del Registro concessioni **Anno 2017**      N..... del Repertorio

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

**Premesso che:**

- **P'ALILAURO SPA** - P. Iva 04453331219 -, con sede legale in Napoli (Porto) – Molo Angioino - edificio Stazione Marittima - con licenza n. 15/2016, Rep. n. 7734 rilasciata in data 1.4.2016 e scaduta il 31.12.2016, è stata concessionaria di ,

- n. 2 locali al piano terra di mq. 8 e 21,71 e n. 1 al primo piano di mq 14,43, per complessivi mq 44,14, nella struttura demaniale marittima denominata “Nuova Pensilina”, ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, identificata catastalmente presso l’Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, p.lla n. 41 – comune censuario F839, per le attività connesse all’esercizio delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello;
- con istanza (Mod.D2-SID) pervenuta in data 14.10.2016 ed assunta al n. 6499 del protocollo generala AdSP, la predetta Società ha chiesto il rilascio del titolo concessorio per i beni sopra richiamati per il quadriennio 1.1.2017-31.12.2020;
  - il Piano Operativo triennale per gli anni 2017-2019 prevede l’obiettivo di mettere a gara e realizzare i lavori di prima fase relativi al progetto unitario di riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli;
  - l’ADSP comunicava l’intenzione di prendere in considerazione soltanto istruttorie per il rilascio di concessioni di durata annuale in tutta l’area interessata dal progetto di riqualificazione del waterfront portuale, al fine di garantire la pronta disponibilità delle aree interessate all’esecuzione degli interventi previsti;
  - L’ADSP pubblicava l’ avviso n. 776 del 7.6.2017 per la durata di 15 giorni, finalizzato alla presentazione di osservazioni sul rilascio di titolo di durata annuale, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute ulteriori osservazioni e/o istanze in concorrenza;
  - il canone demaniale di **€ 7.253,42 (settemiladuecentocinquantatre/42)**, è stato determinato a norma dell’art. 7 della L. 494/93 (*autonomia impositiva degli enti portuali in materia di canoni demaniali*) e della delibera del Comitato di Gestione di questa AdSP n. 11 del 27.04.2017, riferito all’attività “Uffici privati e biglietterie” (Tabella A - Ctg. B - n. 115);

- il Comitato di Gestione ha espresso proprio parere favorevole ex art. 9 comma 5 lett. f legge 84/94 e s.m.i. con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- la Alilauro Spa ha corrisposto il premio per l'anno 2017 relativo alla polizza fideiussoria fidejussoria n. 535405590 emessa ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. dalla HDI Assicurazioni SpA a garanzia dell'importo di € **15.256,92** (*quindicimiladuecentocinquantasei/92*);

**Dato atto** che non sono state svolte ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già oggetto di precedente rapporto concessorio e per lo stesso scopo;

**Il Dirigente Area Istituzionale**

**Dott. Emilio SQUILLANTE**

**Dato atto** che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

**Il Segretario Generale**

**Ing. Francesco MESSINEO**

**Considerato** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

**CONCEDE**

all'**ALILAURO SPA** - P. Iva 04453331219 -, con sede legale in Napoli (Porto) – Molo Angioino - edificio Stazione Marittima., nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di occupare i seguenti locali, situati nella struttura demaniale marittima denominata “Nuova Pensilina”, ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli,

identificata catastalmente presso l’Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, p.lla n. 41 – comune censuario F839, per le attività connesse all’esercizio delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello:

piano terra: due locali/biglietteria di rispettivi mq. 8 e mq. 21,71

piano superiore: un locale/ufficio di mq. 14,43

in conformità allo stralcio grafico che si allega al presente atto per farne parte integrante.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017**, con l’obbligo di corrispondere all’AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di **€ 7.253,42 (settemiladuecentocinquantatre/42)**, come determinato nelle premesse, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall’art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., .

Il concessionario ha, comunque, l’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all’AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di

rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio

in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente

autorizzata dall'AdSP;

3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma

l'impegno formale a sgomberare i locali di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso;

- 10.** il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 11.** il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
- 12.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
- 13.** il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
- 14.** ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;
- 15.** il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente



Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione.

**Al concessionario:**

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per la presente concessione come risulta da reversale di introito n. 1384/2017 ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria n. 535405590 dalla HDI Assicurazioni SpA a garanzia dell'importo di € 15.256,92 (*quindicimiladuecentocinquantasei/92*) ;

**si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (Porto) - Molo Angioino, edificio Stazione Marittima, CAP 80133.

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la condizioni speciali contrassegnate dai nn, 1 al 15.

**IL CONCESSIONARIO**

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**